

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 06/05/2026

FATTO

Il ricorrente sostiene di essere stato illegittimamente segnalato a “sofferenza” nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia dalla resistente in relazione a due diverse linee di credito, fino a quando la sofferenza veniva poi ceduta nel settembre 2024 ad una terza società che proseguiva la segnalazione in continuità. Apprendeva la notizia dell'evento pregiudizievole solo in occasione del rigetto di una richiesta di finanziamento. Deduce che tale segnalazione iniziale non sia mai stata preceduta dal prescritto preavviso al debitore, in violazione della normativa di riferimento, e che il credito sia stato successivamente ceduto a un altro soggetto che ha proseguito la segnalazione per effetto di trascinamento. Per tale ragione, chiede l'annullamento della segnalazione, con ogni conseguente effetto. L'intermediario, di contro, rappresenta di aver dichiarato la decadenza dal beneficio del termine per entrambi i rapporti e, constatata l'assenza di una ripresa dei pagamenti e l'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni, proceduto alla classificazione a sofferenza secondo una valutazione unitaria della posizione. Sostiene, quindi, che la segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi è stata legittimamente effettuata in presenza di una situazione di grave e protratto inadempimento del ricorrente, caratterizzata da ripetuti ritardi e dalla successiva cessazione dei pagamenti, nonché dalla decadenza dal beneficio del termine regolarmente comunicata. Deduce inoltre di aver inviato il prescritto preavviso di segnalazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, T.U.B., mediante raccomandata A/R indirizzata all'ultimo domicilio contrattualmente dichiarato dal cliente, senza che risultino comunicazioni di variazione dell'indirizzo.

DIRITTO

Parte ricorrente lamenta l'illegittima iscrizione *ab origine* di una segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e ne chiede la cancellazione. Dagli atti depositati pare chiaro che il cliente non contesti il presupposto sostanziale per l'iscrizione in CR, bensì la mancata notifica del preavviso di segnalazione. La questione in esame va risolta alla luce di quanto statuito dall'art. 125, comma 3, T.U.B., secondo cui *"I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina"*. Data la premessa normativa, va chiarito, sin da subito, che, secondo l'orientamento oramai consolidato dell'Arbitro, la verifica sulla tempestività ed effettività della notifica del preavviso di segnalazioni in Centrali Rischi ha la sua utilità esclusivamente nel caso in cui la illegittimità della condotta dell'intermediario sia invocata dal segnalato come fondamento della richiesta risarcitoria. Il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 4519/2023, ha previsto che il preavviso di segnalazione in C.R., a differenza di quello inerente alle segnalazioni in altre banche dati, attiene alla trasparenza e non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione; l'informativa, infatti, non è finalizzata alla contestazione del dato, né risulta volta a sollecitare il soggetto ad adempiere, bensì assolve alla finalità di informare il cliente dell'imminente segnalazione in Centrale Rischi. La sua omissione, dunque, può determinare soltanto conseguenze risarcitorie e mai giustificare un provvedimento che disponga la cancellazione della segnalazione. Come pare chiaro nel caso in esame, stando alle conclusioni formulate col ricorso (*annullamento della segnalazione originaria di sofferenza ...omissis...per omesso preavviso secondo le normative di riferimento e con strumenti legali recettizi.*), il cliente si limita a richiedere la cancellazione della segnalazione per mancata notifica del preavviso, questione su cui l'Arbitro non può pronunciarsi favorevolmente per le sopra esposte ragioni, senza formulare alcuna domanda risarcitoria; per tale motivo, in assenza di una domanda tesa al ristoro del pregiudizio patito a seguito della presunta segnalazione legittima, sarebbe irrilevante qualsiasi indagine sulla tempestività ed effettività della ricezione del preavviso. Solo per completezza di analisi si evidenzia che nel caso di specie, operando la presunzione di conoscenza legale di cui all'art 1335 c.c., l'intermediario ha pienamente rispettato il disposto dell'art 125, co.3, T.U.B poiché le comunicazioni inoltrate, contenenti il preavviso di segnalazione, sono state indirizzate al domicilio (di cui mai è stata comunicata la variazione nel corso del rapporto) fornito dal ricorrente al momento della conclusione del negozio. In diverse circostanze la giurisprudenza ha evidenziato che il ripetuto mancato rinvenimento "in loco" del resistente (all'indirizzo comunicato) da parte dell'incaricato alla consegna della raccomandata sia ascrivibile a colpa del ricorrente che non ha comunicato il cambio di indirizzo.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE